

19/141/CR5bis/C2

**ACCORDO TERMINI CERTIFICAZIONI OBBLIGAZIONI PER INVESTIMENTI AI
SENSI DEL COMMA 839, DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 145/2018**

VISTO l'“Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra Governo e Regioni in materia di concorso regionale alla finanza pubblica, di rilancio degli investimenti pubblici e sul riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale” del 15 ottobre 2018, ove al punto 2) si specifica che la realizzazione degli investimenti che le regioni a statuto ordinario si impegnano a fare secondo le scadenze temporali delle tabelle 1 e 2 dell'Accordo “è oggetto di certificazione annuale”;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n.145, che prevede all'articolo 1:

- ai commi da 833 a 843: un contributo alle regioni a statuto ordinario destinato a nuovi investimenti diretti e indiretti al fine di rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici e attraverso il mancato trasferimento dallo Stato del contributo sono quantificati gli effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto dei conti pubblici;
- al comma 839, che “ *Entro il 31 luglio di ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, le regioni a statuto ordinario adottano gli impegni finalizzati alla realizzazione di nuovi investimenti diretti e indiretti previsti nelle tabelle 4 e 5 allegate alla presente legge, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, ed entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento certificano l'avvenuto impegno di tali investimenti mediante comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità del monitoraggio e della certificazione.*”

CONSIDERATO che è ragionevole considerare che l'obiettivo della norma è quello di incrementare gli investimenti pubblici nell'anno e che è logico valutare l'impegno per spese di investimento concentrando l'attenzione sulla esigibilità della spesa di investimento nell'anno così da raggiungere il fine ultimo della previsione normativa;

RAVVISATO, quindi, che il termine del 31 luglio può essere considerato, in linea generale, come termine finalizzato a consentire l'ordinata gestione degli investimenti, in altri termini, come termine di “monitoraggio” dell'andamento degli investimenti;

CONSIDERATO che tale interpretazione trova conferma nel fatto che il monitoraggio previsto dalla legge è al 31 marzo dell'anno successivo e riguarda l'intero esercizio finanziario e che le eventuali sanzioni scattano proprio in assenza del raggiungimento dell'obiettivo di investimento entro il termine dell'esercizio;

PRESO ATTO, inoltre, che come negli anni passati la certificazione del pareggio dell'esercizio 2019 riguarderà gli impegni avvenuti entro il 31 dicembre 2019;

LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO CONCORDANO

1. di considerare, in linea con la *ratio* della norma, il termine del 31 luglio 2019 previsto dall'art.1, comma 839 della legge 145/2018, come finalizzato all'ordinata gestione degli investimenti;
2. che la certificazione del pareggio 2019 prenderà a riferimento tutti gli impegni relativi ad obbligazioni per investimenti al 31 dicembre 2019.

Roma, 25 luglio 2019